

## **Allegato D alla Richiesta di preventivo**

**OGGETTO:** Servizio quinquennale di copertura assicurativa per RCT ed RCO derivanti dalle attività del  
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE (CIPOr).  
CIG: 94696423CA.

### **POLIZZA**

### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

### **Condizioni di assicurazione**

# DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

**Assicurato** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione** il contratto di assicurazione.

**Contraente** il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose** sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

**Franchigia** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Polizza** il documento che prova l'assicurazione.

**Premio** la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rischio** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società** l'Impresa che presta l'assicurazione.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## **Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del Broker incaricato dal Contraente.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro il 60° giorno dalla data di effetto dell'assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

## **Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

## **Art. 4 – Variazioni del rischio**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 C.C. ..

## **Art. 5 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, in occasione di sinistro:

- il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società i dati delle altre assicurazioni per lo stesso rischio;
- si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 1910 del C.C..

## **Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto, per il tramite del Broker incaricato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro – R.C.O., il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società solo i sinistri per i quali:

- ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- ha inizio il procedimento penale;
- riceve qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto o dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

## **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni della data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

## **Art. 8 - Durata del contratto**

L'assicurazione ha la durata prevista in polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Trattandosi di Contratto avente durata pluriennale, alle parti è concessa la facoltà di rescindere il medesimo ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

La società si impegna, in ogni caso, su richiesta del Consorzio, a prorogare l'assicurazione in questione, alle

medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate alla stipula della nuova assicurazione sino ad un massimo di 180gg. Il relativo rateo sarà conteggiato in dodicesimi del premio annuo lordo per ogni mese di proroga.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione**

##### **A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

##### **B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e/o del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o a lavoratori parasubordinati, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Tuttavia, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che la irregolarità rispetto agli obblighi di legge derivi da involontaria inesatta interpretazione e/o di applicazione delle norme di legge.

L'assicurazione R.C.O. non vale per le malattie professionali, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Tanto l'assicurazione R.C.T. che quella R.C.O. valgono anche per le azioni eseguite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12.06.1984 n.222.

#### **Art. 13 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione R.C.T. vale per il mondo intero, ma in U.S.A., Canada e Messico l'assicurazione è prestata soltanto per i danni che avvengono in occasione di viaggi effettuati per la trattazione di affari o per la partecipazione a riunioni, convegni e simili e/o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, dimostrazioni e simili.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### **Art. 14 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione R.C.T., i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge nonché i lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del citato D.Lgs. 38/2000, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio e limitatamente ai contenuti della garanzia R. C. O. di cui al precedente art.12/B.

#### **Art. 15 - Danni esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b) da impiego di aeromobili nonché quelli coperti dall'assicurazione da stipularsi obbligatoriamente ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive integrazioni o modifiche, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- c) alle cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- d) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate salvo quanto diversamente previsto in polizza;

- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) da detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- h) da emissione di onde e campi elettromagnetici;
- i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

#### **Art. 16 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

#### **Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale, amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

# CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

## **Art. 18 – Precisazione**

L'assicurazione non vale per i danni connessi all'esercizio del raccordo ferroviario, attualmente sostanzialmente inutilizzato, che collega la stazione ferroviaria di Oristano con il piazzale portuale. L'assicurazione è, però, operante per i danni connessi alla sua proprietà finché esso non è utilizzato. Si conviene che, nel caso in cui dovesse essere riattivato l'uso della linea, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società, antecedentemente la data di inizio dell'utilizzo, e la Società valuterà a quali condizioni normative ed economiche fornire la copertura.

## **Art. 19 - Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## **Art. 20 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

## **Art. 21 - Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali. Oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, la garanzia opera anche per le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere per la prima volta non antecedentemente ai tre anni che precedono la data di decorrenza dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
  - a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## **Art. 22 - Responsabilità civile personale**

La Società risponde anche della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti i quali sono considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- a) presidente, dirigente generale, consigliere nonché le persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) dipendenti ed lavoratori parasubordinati compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008;
- c) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
- d) committente, responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

### **Art. 23 - Estensioni di garanzia**

L'assicurazione comprende, tra l'altro, i danni di seguito indicati.

1. Committenza auto - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi, a suoi dipendenti e ai lavoratori parasubordinati da parte di persone (dipendenti e non) in relazione alla guida di veicoli e natanti, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo Stesso intestati al P.R.A. ovvero a Lui locati o dati in uso. La garanzia vale anche per i danni alle persone trasportate, limitatamente ai casi di morte o lesioni personali. E' fatto salvo il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili, salvo che nel caso che quest'ultimi siano dipendenti o lavoratori parasubordinati dell'Assicurato.
2. Dalla proprietà di strade, terreni, ponti e canali, aree industriali/commerciali.
3. Dalla proprietà e dall'esercizio di reti infrastrutturali e di sottoservizi e, in particolare, dalla proprietà e dall'esercizio dell'acquedotto, compreso il rischio dello smercio dell'acqua, e della rete fognaria, compresi i danni da spargimento dei reflui solo se conseguenti alla rottura di impianti, tubazioni e/o condutture.
4. Proprietà di fabbricati - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, con l'applicazione delle seguenti franchigie:
  - spargimento di acqua con rottura di tubazioni: franchigia 250,00 Euro;
  - spargimento di acqua senza rottura di tubazioni: franchigia 500,00 Euro.
 Limite di indennizzo per danni da spargimento di acqua con e senza rottura di tubazioni e rigurgito fogne 150.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
5. Dalla proprietà e manutenzione di impianti, macchinari, attrezzature, arredi connessi alle attività svolte; in proposito si precisa che l'assicurazione è pienamente operante anche nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
6. Dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore limitatamente ai danni non soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 209/2005 nonché dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti non a motore in genere.
7. Danni da incendio a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato; la garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti, ed è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.
8. Inquinamento accidentale - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
9. Danni da interruzione o sospensione di attività - da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato e/o ritardato avviamento, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, nonché da mancato uso di beni, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia è

prestata con uno scoperto del 10% del danno con il minimo di 1.500,00 Euro e comunque con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.

10. Danni a cose in consegna o custodia - per danni alle case di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico, scarico e movimentazione di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto; la garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di 150.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
11. Per danni arrecati a veicoli sotto carico o scarico, riempimento o svuotamento, e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti; la garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro per sinistro; restano comunque esclusi i danni da furto.
12. Da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico; la garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro per ogni sinistro.
13. Per danni cagionati a veicoli di terzi anche in consegna o custodia all'Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti; sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 100,00 Euro per ogni veicolo danneggiato.
14. Per le attività eseguite presso terzi e, in generale, fuori dalle proprie sedi e insediamenti.
15. Per i danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti di segnalazione in genere, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità, cunette rallenta traffico, mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
16. Per danni a cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
17. Per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei; la garanzia è prestata con una franchigia di 150,00 Euro per sinistro e con il massimo indennizzo di 200.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
18. Per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive; la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 Euro e con il massimo risarcimento di 250.000,00 Euro per sinistro/anno assicurativo.
19. Da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: divulgativa, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore, organizzatore.
20. Dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale.
21. Viaggi organizzati dall'Assicurato per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati.
22. Dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
23. Dalla proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari.
24. Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.
25. Dal servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie comunali, incluso il rischio dello smercio di prodotti farmaceutici e galenici.
26. Dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense aziendali e/o scolastiche; è compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti e dello smercio in genere.
27. Dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica.
28. Danni da furto - per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato; tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di 50.000,00 Euro per sinistro e anno assicurativo annuo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di 500,00 Euro.
29. Dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di impianti, macchinari, attrezzature, arredi, infrastrutture, opere e beni in generale, sia di proprietà che di terzi; nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza.

#### **Art. 24 - Incarico al Broker**

Resta inteso tra le parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata al Broker **GBA Granara & C. Brokers di Assicurazione S.r.l.** - RUI n. B000127969 - a cui il Contraente ha affidato tale incarico, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento ISVAP n.05/2006 (ora IVASS), il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 0,45% (zerovirgolaquarantacinque%) sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

#### **Art. 25 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il premio, come risultante dall'aggiudicazione, verrà pagato alla Compagnia/Agenzia alla quale è stata affidata la polizza che si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente appalto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. .

#### **Art. 26 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

# **POLIZZA**

## **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

### **Scheda di polizza**

#### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

L'assicurazione è prestata per le attività istituzionali del Consorzio contraente, così come di seguito - a titolo esemplificativo ma non limitativo - meglio descritte:

- gestione del Consorzio;
- proprietà dei fabbricati civili ed industriali e delle strade di collegamento nonché degli impianti e delle opere infrastrutturali delle aree del Consorzio;
- conduzione relativamente ad acquedotto con esercizio del servizio di erogazione idrica agli utenti dell'area consortile e zona portuale compreso rifornimento idrico alle navi, impianto di illuminazione, fognatura e depuratore sia dei reflui fognari provenienti dagli utenti dell'area consortile e zona portuale che dei reflui fognari provenienti dai comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta, Palmas Arborea e Zona Industriale di Oristano;
- attività di manutenzione delle aree, infrastrutture ed immobili del Consorzio sia effettuate in proprio che affidate a terzi;
- trattamento dei R.S.U. provenienti dall'ATO della Provincia di Oristano.

Si precisa che è esclusa la gestione del porto.

Si prende atto tra le Parti che esiste un raccordo ferroviario di proprietà del Consorzio contraente costituito da una linea a binario unico che collega la stazione ferroviaria di Oristano con il piazzale portuale destinato al traffico comune il cui sviluppo complessivo è di circa km 8,5; tale raccordo è inutilizzato.

La garanzia assicurativa è estesa anche ad ogni altra attività complementare o accessoria o, comunque, connessa alle attività istituzionali.

#### **GARANZIE RICHIESTE**

Vedi **Condizioni di assicurazione**.

#### **MASSIMALI DI GARANZIA**

Massimale per ogni sinistro € 5.000.000,00 con il limite di

- per la garanzia R.C.T. € 5.000.000,00 unico;
- per la garanzia R.C.O. € 5.000.000,00 unico (sottolimito di € 3.000.000,00 per persona).

#### **ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Retribuzioni annue lorde (imponibile previdenziale) preventivate (2023) € 2.000.000,00.

#### **DECORRENZA E SCADENZA POLIZZA**

Decorrenza alle ore 24:00 del 31/12/2022 – Scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2027.

# RATEAZIONE

Annuale.

## INFORMAZIONI SUI SINISTRI

Nell'ultimo triennio risulta uno storico dei sinistri come indicato nella seguente tabella.

	ANNO	RAMO TECNICO	ESITO	TOTALE LIQUIDATO (€)
1	2019	R.C.G.	CHIUSO	2.295,00
2	2020	R.C.G.	CHIUSO	302,00
3	2020	R.C.G.	SENZA SEGUITO	0,00
4	2021	R.C.G.	CHIUSO	223,00
5	2021	R.C.G.	SENZA SEGUITO	0,00
6	2021	R.C.G.	SENZA SEGUITO	0,00
7	2021	R.C.G.	SENZA SEGUITO	0,00
8	2022	R.C.G.	APERTO	0,00
9	2022	R.C.G.	APERTO	0,00
10	2022	R.C.G.	APERTO	0,0
11	2022	R.C.G.	APERTO	0,0

Relativamente ai sinistri aperti, si rappresenta come due riguardino delle infiltrazioni dalle coperture di due Capannoni consortili locati a terzi che hanno provocato il danneggiamento di una parte di prodotto stoccato al suo interno, uno concerne una richiesta di risarcimento danni materiali da parte di una Società per il danno subito da un mezzo pesante della medesima (parabrezza anteriore) a causa della chiusura di un portone di un Capannone consortile mentre il citato mezzo era in transito ed un altro un presunto infortunio di una persona per aver messo il piede in un tombino aperto dentro un area consortile NON aperta al pubblico passaggio.

Si rappresenta, inoltre, che anche per prevenire la sinistrosità connessa alla rete stradale, sono stati recentemente terminati gli interventi di stesura del nuovo manto di asfaltatura su alcune delle strade dell'agglomerato consortile.

## INFORMAZIONI SUL RISCHIO

**NATURA:** Il Consorzio è un Ente Pubblico istituito nel 1963 con il fine di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi. Nel 2008, in conseguenza della riforma introdotta con la L.R. 10/2008, ha assunto la denominazione di Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, i cui Enti partecipanti sono l'Amministrazione Provinciale di Oristano ed i Comuni di Oristano e Santa Giusta.

**COMPITI:** Il Consorzio persegue, ai sensi dell'Art. 36, 5° comma, della Legge 05 Ottobre 1991, n° 317, la finalità di *promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.*

A tale scopo, a norma del proprio Statuto, realizza e gestisce, nel proprio ambito territoriale, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, incubatori, porti, centri intermodali, depositi franchi, zone franche, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e degli imprenditori ed ogni altro servizio sociale connesso con la produzione industriale.

In particolare il Consorzio provvede (Art.5 dello Statuto):

- all'effettuazione di studi, progettazioni e di ogni altra utile iniziativa diretta a promuovere lo sviluppo produttivo del territorio come sopra delimitato;*
- all'acquisizione, promuovendo, se ne ricorrano i presupposti, espropriazioni per pubblica utilità, delle aree e degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere infrastrutturali e per consentire l'impianto delle singole aziende;*
- alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse consortile, comunque utili alle proprie finalità istituzionali anche se ubicati al di fuori dell'ambito territoriale come sopra delimitato;*
- alla costruzione di rustici industriali da vendere o cedere in locazione ad imprese per lo svolgimento di attività produttive ed economiche in forma singola od associata;*
- alla vendita o alla cessione in uso alle imprese delle aree e degli immobili a qualsiasi titolo acquisiti dal*

Consorzio;

- f) alla realizzazione e gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per la produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione e per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo di qualità dei prodotti e per l'analisi delle acque, dell'aria e dei rifiuti;
- g) ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;
- h) a promuovere la costituzione delle società consortili miste di cui all'articolo 27 della Legge 5 Ottobre 1991, n° 317;
- i) a promuovere gli strumenti della programmazione negoziata di cui alla Legge n° 662/96, articolo 2, 203° comma;
- j) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale, del piano regolatore delle aree di sviluppo industriale.

### **INQUADRAMENTO GENERALE**

L'Area dell'Agglomerato Industriale gestito dal Consorzio è delimitata dal **Piano Regolatore Territoriale Consortile**. Essa è geograficamente ubicata a Sud di Oristano fra la Statale 131 ed il Golfo omonimo, e si estende su una superficie di 1.151 Ha, ricadenti nel territorio dei Comuni di Oristano e Santa Giusta, di cui 775 Ha destinati ad insediamenti industriali, artigianali e di deposito, in parte già realizzati ed operanti.

La restante superficie ha una diversa destinazione d'uso: fascia di rispetto dell'Agglomerato dai terreni adiacenti ad altra vocazione d'uso; area di sedime per strutture pubbliche e private, di servizio e di supporto alle attività produttive, area di localizzazione delle infrastrutture a rete e delle opere puntuali di urbanizzazione dell'Agglomerato.

### **DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E DI IMMOBILI**

Il Consorzio ha la proprietà di numerose opere infrastrutturali ed immobili, ubicati sia all'interno dell'Agglomerato Industriale che al di fuori dello stesso, che vengono di seguito descritti.

#### **Opere Stradali**

La viabilità interna dell'Agglomerato Industriale ha uno sviluppo complessivo pari a circa Km. 17, con carreggiata della larghezza di m 10,50, banchine e cunette laterali.

Detta infrastruttura è costituita da:

- \* Nel Corpo Nord dell'Agglomerato dalle Strade di Penetrazione Primaria, che costituiscono le dorsali principali: Via del Porto (via Zara) e via Parigi;
- \* Sempre nel Corpo Nord, dalle Strade di Penetrazione Secondaria che costituiscono la rete stradale interna di collegamento degli insediamenti alle Penetrazioni Primarie: via Bruxelles, via Lisbona, via Copenaghen, via Madrid, via Berlino, via Helsinki, via Oslo, via Bonn, via Atene, via Stoccolma, via Londra, via Amsterdam, via Praga e via Varsavia;
- \* Nel Corpo Centrale dell'Agglomerato dalle Strade di Penetrazione Primaria che collegano l'area portuale con il G.A.S.I.: via Giovanni Marongiu (che collega il piazzale portuale destinato al traffico comune e le aree industriali localizzate nella zona nord del Corpo Centrale al G.A.S.I.) e via Abarossa (che collega il piazzale ubicato alla radice del Molo Sopraflutto e le aree industriali localizzate nella zona meridionale del Corpo Centrale al G.A.S.I.);
- \* Sempre nel Corpo Centrale, dalle Strade di Penetrazione Secondaria che costituiscono la rete stradale interna del Corpo Centrale di collegamento degli insediamenti alle Penetrazioni Primarie: via Carloforte, via Sant'Antioco, via Maldiventre, via Ercole Cellino, via Ezio Martini, via La Maddalena, via Tavolara, via Asinara e via Caprera;
- \* Nel Corpo Sud dell'Agglomerato dall'unica Strada di Penetrazione attualmente esistente, che costituisce anche una parte della complanare alla Strada Statale 131.

La gestione e manutenzione della rete stradale interna all'Agglomerato Industriale viene effettuata dal Consorzio con i propri operai (per i piccoli interventi) oppure mediante contratti di appalto o di cottimo fiduciario con Imprese esterne (per gli interventi più rilevanti).

#### **Opere Ferroviarie**

Il Raccordo Ferroviario, costituito da una linea a binario unico, che collega la Stazione Ferroviaria di Oristano con il Piazzale Portuale destinato al Traffico Comune.

Lo sviluppo complessivo della rete è di circa Km. 8,5.

Sono stati realizzati n. 2 parchi di smistamento, uno nel Corpo Nord, l'altro nel Piazzale Portuale.

Lungo il percorso sono stati realizzati n. 3 ponti in acciaio a via inferiore sul Canale S. Giovanni e sui Canali Pesaria I e Pesaria II, rispettivamente di lunghezze 109 m, 87 m e 43 m circa. Nelle intersezioni stradali sono

presenti n. 6 passaggi a livello semaforizzati senza barriere automatici.  
Il raccordo ferroviario non è al momento utilizzato.

### **Acquedotto Potabile**

L'acquedotto potabile è alimentato da pozzi che si spingono fino alla falda artesianica potabile. Un pozzo è ubicato in località "Is Melonis" in agro di Santa Giusta. È inserito all'interno di un apposito fabbricato di protezione ed attualmente non viene utilizzato. Anche la condotta di adduzione dal pozzo in località "Is Melonis" al serbatoio pensile principale del Corpo Nord, realizzata in acciaio DN 200 mm ed avente lunghezza di circa 3,8 Km, non è al momento utilizzata.

Altri due pozzi sono ubicati nel Corpo Nord dell'Agglomerato in territorio del Comune di Oristano. Detti pozzi, ubicati nell'area destinata al serbatoio pensile principale del Corpo Nord, sono utilizzati in modo alternato. Il prelievo dai pozzi è oggi limitato ad una portata autorizzata di 8 lt/ sec.

Il collegamento tra i due serbatoi pensili ubicati, rispettivamente, nel Corpo Nord lungo la via del Porto (11 Corpo Nord) e nel Corpo Centrale lungo la via Marongiu (20 Corpo Centrale), viene effettuato mediante una condotta dedicata del DN 200, tutta interrata che ha uno sviluppo di circa 4,0 Km.

Entrambi i serbatoi sono pensili e realizzati in cemento armato. Il serbatoio del Corpo Nord (serbatoio principale) è dotato di una vasca della capacità di 600 mc, mentre il serbatoio del Corpo Centrale è dotato di una vasca della capacità di 300 mc.

Il serbatoio pensile del Corpo Nord è dotato di camera di manovra (12 Corpo Nord) che consente di attuare le seguenti manovre:

- carico del Serbatoio pensile del Corpo Nord mediante la condotta proveniente dai pozzi del Corpo Nord;
- carico del Serbatoio pensile del Corpo Nord mediante la condotta premente proveniente da "Is Melonis";
- carico del Serbatoio pensile del Corpo Centrale mediante la condotta premente proveniente da "Is Melonis";
- alimentazione della rete idrica del Corpo Nord del Serbatoio pensile del Corpo Nord;
- alimentazione diretta della rete idrica del Corpo Nord mediante la condotta premente proveniente da "Is Melonis".

Le reti di distribuzione permettono di alimentare, a partire dai due serbatoi pensili, tutte le industrie ubicate nei due Corpi dell'Agglomerato.

La rete di distribuzione del Corpo Nord ha uno sviluppo di circa 12,5 Km, è realizzata interamente con tubazioni in ghisa sferoidale di vari diametri compresi tra il DN 250 mm ed il DN 60 mm ed è interrata per tutto il suo percorso lungo le fasce di servizio stradali.

La rete di distribuzione del Corpo Nord è dotata di un sistema di telecontrollo centralizzato. In particolare, sono attualmente telecontrollati n. 5 nodi principali ed il nodo fondamentale Serbatoio pensile-camera di manovra.

La rete di distribuzione del Corpo Centrale ha uno sviluppo di circa 13,5 Km, è realizzata in parte con tubazioni in ghisa sferoidale di diametri compresi tra il DN 200 mm ed il DN 100 mm ed in parte con tubazioni in ghisa sferoidale di diametri compresi tra il DN 160 mm ed il DN 63 mm è interrata per tutto il suo percorso lungo le fasce di servizio stradali. Non è al momento telecontrollata.

Il Corpo Sud non è invece al momento dotato di infrastruttura idrico-potabile.

La manutenzione e gestione dell'acquedotto potabile viene effettuata dal Consorzio in via diretta.

### **Acquedotto Potabile Portuale**

Il Consorzio gestisce in regime di concessione anche l'acquedotto potabile interno al Porto di Oristano, di proprietà del demanio marittimo, per uno sviluppo complessivo delle condotte di 1,8 Km, che alimenta sia utenze fisse che bocche di erogazione per la fornitura di acqua alle navi in transito.

### **Rete Fognante**

La rete fognante, con collettori separati per acque bianche e acque nere, con diametri vari in funzione delle portate, ha uno sviluppo totale di circa 28 Km, è interrata per tutto il percorso lungo le fasce di servizio stradali.

La rete fognante nera confluisce nell'impianto di Depurazione, ubicato nel Corpo Centrale dell'Agglomerato, per la relativa depurazione.

Della rete fognante fanno parte la Stazione di Sollevamento ubicata nella via Londra (4 Corpo Nord), la Stazione di Sollevamento San Giovanni lungo il G.A.S.I. (15 Corpo Nord), l'Opera di Presa Oristano Nord in località "Pesaria" (16 Corpo Nord), la Stazione di Sollevamento lungo il G.A.S.I. (22 Corpo Centrale) e la Stazione di Sollevamento nella via Caprera (23 Corpo Centrale).

La manutenzione e gestione della rete fognaria viene effettuata dal Consorzio in via diretta;

### **Impianto di Depurazione**

L'Impianto di Depurazione Consortile (con annessa casa del custode) è ubicato nel Corpo Centrale

dell'Agglomerato, all'angolo tra la via Marongiu e la via Carloforte (17 Corpo Centrale). L'Impianto di Depurazione è adibito al trattamento dei reflui fognari provenienti dall'Agglomerato Industriale e dai Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea, nonché dei rifiuti liquidi conferiti mediante autospurgo.

Le diverse sezioni dell'impianto sono le seguenti:

1. Sollevamento iniziale con coclee ed elettropompe
2. Grigliatura e misura della portata
3. Dissabbiatura – disoleazione – preareazione
4. Sedimentazione primaria
5. Denitrificazione - Ossidazione - Nitrificazione
6. Sedimentazione finale
7. Clorazione
8. Ricircolo miscela nitrificata
9. Ricircolo fanghi
10. Sollevamento fanghi al preispessimento
11. Preispessimento fanghi
12. Digestione anaerobica
13. Accumulo fanghi e raccolta biogas
14. Disidratazione fanghi
15. Trattamento termico del fango

Esiste anche una sezione terziaria di affinamento della depurazione che attualmente non è in funzione, costituita dalle seguenti sezioni:

1. Stazione di sollevamento alla filtrazione
2. Torrino di carico alla filtrazione
3. Unita' di filtrazione
4. Vasca di disinfezione finale
5. Pozzetto di confluenza e by-pass
6. Impianto di sollevamento finale
7. Vasca di raccolta acque di controlavaggio filtri
8. Generatore automatico biossido di cloro.

La manutenzione e gestione dell'impianto di depurazione viene effettuata dal Consorzio in via diretta;

### ***Impianto di Potabilizzazione e Acquedotto Industriale***

L'Impianto di Potabilizzazione (con annessa casa del custode) è ubicato in località "La Maddalena" - Sili, in agro del Comune di Oristano. Dell'acquedotto industriale fa parte il fabbricato destinato a Camera di Manovra, ubicato lungo la via del Porto (14 Corpo Nord).

L'impianto di potabilizzazione e l'acquedotto industriale sono attualmente inattivi;

### ***Impianto di Trattamento R.S.U. consortile***

Il Consorzio svolge, presso il sito l'Impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea (Loc. Masangionis), individuato quale Unità separata Locale, l'attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo di uniformare ed adeguare l'attuale sistema di smaltimento dei Rifiuti Urbani della Provincia di Oristano rispondendo in modo concreto alle problematiche di smaltimento che l'area presenta.

Il Piano regionale sancisce alcuni aspetti fondamentali per imprimere una svolta decisiva al tradizionale smaltimento dei Rifiuti Urbani in discarica ed, in particolare:

- gestione integrata dei rifiuti;
- riduzione a monte della produzione dei rifiuti;
- recupero dei materiali valorizzabili e separazione dei materiali problematici per il recupero e smaltimento;
- recupero di energia e materia dai RU;
- smaltimento in discarica della parte residuale.

In questa ottica l'attivazione delle raccolte differenziate in modo diffuso costituisce il punto di partenza fondamentale per il recupero dei materiali che possono essere riutilizzati e consente di conferire a discarica solo gli scarti non altrimenti utilizzabili.

L'impianto risulta articolato in una serie di blocchi distinti, tra loro collegati, al cui interno si inseriscono le sezioni funzionali dell'impianto divise tra loro da tamponamento con pannelli prefabbricati in calcestruzzo oltre ad aree per lo stoccaggio del compost di qualità.

All'interno dell'impianto, in base alla selezione meccanica dei rifiuti urbani, si possono distinguere due flussi principali quali la frazione organica da stabilizzare e frazione combustibile da sopravaglio che sarà compattato in balle legate con reggette di plastica per essere conferite all'impianto di valorizzazione energetica.

A questi due flussi principali si aggiunge il recupero dei materiali da inviare alle industrie per il riciclaggio dei

materiali ferrosi.

### **Sezioni dell'impianto**

L'impianto si compone di tre linee fondamentali:

1. Linea di separazione e trattamento del rifiuto indifferenziato;
2. Linea dedicata alla valorizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata;
3. Linea di valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalle raccolte differenziate operate a livello comunale.

La linea dell'impianto di cui al punto 3 è stata recentemente ultimata ed è ormai entrata in esercizio nel corso della Primavera del 2016.

L'impianto è al momento organizzato nelle seguenti sezioni:

- Sezione ricevimento e pesatura di tutti i rifiuti conferiti, degli scarti e dei materiali in uscita;
- Impianto di selezione meccanizzata della frazione indifferenziata del rifiuto urbano per la separazione della componente organica da quella secca;
- Linea di stabilizzazione della frazione organica separata dal flusso di rifiuto indifferenziato;
- Linea di trattamento della frazione secca da flusso indifferenziato e dei rifiuti ingombranti;
- Impianto di compostaggio della frazione organica selezionata alla fonte con la formazione di compost valorizzabile nel comparto agricolo;
- Discarica di Servizio all'Impianto composta da n. 3 moduli della capacità complessiva autorizzata di circa mc 200.000;
- Sistemi di captazione e trattamento dell'aria esausta e polverosa, sistema di captazione e raccolta dei percolati e delle acque nere, sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia e bianche, impianto di supervisione e controllo;
- Area di stoccaggio del compost di qualità, area per lo stoccaggio temporaneo del sovrappiù combustibile in balle in attesa di conferimento alla valorizzazione energetica;
- Opere e impianti di servizio quali uffici, impianti antincendio ed idrico, impianto elettrico e di illuminazione, viabilità e piazzali, contenitori mobili di distribuzione del gasolio a servizio delle macchine operatrici all'interno dell'impianto, contenitore olio idraulico ed esausto, aree verdi.
- Terzo lotto relativo alla "Linea di valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalle raccolte differenziate".

### **Impianto di Illuminazione Pubblica nel Corpo Nord**

L'Impianto di illuminazione dell'Area Industriale è classificato, ai sensi della Norma CEI 64-7, come impianti di gruppo "B" (Impianto in derivazione alimentato a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata, 1500 V in corrente continua, esclusi gli impianti di gruppo "A").

Gli impianti sono alimentati con linee in derivazione trifase con neutro a 380/220V, 50 Hz a mezzo di specifici quadri elettrici comandati e gestiti da interruttore crepuscolare e protezioni specifiche.

Le linee di collegamento sono del tipo FG7(O)R, unipolari o multipolari, di sezioni variabili le cui caratteristiche sono indicate negli elaborati grafici di progetto agli Atti, così come determinate in base ai carichi asserviti, e posate entro cavidotti interrati realizzati tramite tubi in PE blindato Ø 110 mm.

La protezione contro i contatti indiretti è assicurata tramite impiego costante di soluzioni installative con doppio isolamento, e protezioni di tipo magnetotermico differenziale.

Le derivazioni ai centri luminosi sono eseguite mediante muffole in resina epossidica alloggiata in pozzetti interrati.

L'Impianto d'illuminazione pubblica stradale in argomento interessa la Via del Porto, la Via Parigi la Via Bruxelles, la Via Stoccolma, Via Ginevra, Via Bonn, Via Atene ubicate nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano.

L'Impianto, nello specifico, comprende:

- × cavidotti interrati, con relativi pozzetti;
- × cavidotti di conduttori per energia;
- × n. 248 pali in acciaio zincato, infissi in blocchi di fondazione in calcestruzzo ai margini delle carreggiate stradali;
- × n. 255 apparecchi di illuminazione, posati a braccio o su testa palo con le lampade a vapori di sodio ad alta pressione da 150 W;
- × n° 4 quadri di sezionamento e comando, completi di apparecchiature;

### **Immobili Uso Ufficio/Caserma**

- × Edificio ove hanno sede gli Uffici del Consorzio Industriale (3) e la caserma della Capitaneria di Porto (1 e 2), ubicato in territorio del Comune di Santa Giusta, nel Corpo Centrale dell'Agglomerato, all'ingresso del piazzale portuale;

- \* Cabina elettrica di distribuzione dell'energia a tutti i servizi portuali (5), Centrale Termica a servizio degli Uffici del Consorzio e della Caserma C.P. (4); oltre ad un locale officina (6) per il servizio di manutenzione Consortile in territorio del Comune di Santa Giusta, tutti ubicati nei pressi dell'edificio di cui sopra;
- \* Edificio che ospita la Caserma della Guardia di Finanza, ubicato in territorio del Comune di Santa Giusta, nel Corpo Centrale dell'Agglomerato, nei pressi del piazzale portuale (7);
- \* Edificio a disposizione dei Vigili del Fuoco di Oristano, ubicato in territorio del Comune di Santa Giusta, nel Corpo Centrale dell'Agglomerato, nei pressi del piazzale portuale (8);
- \* Fabbricato a servizio della pesa (9), ubicato nel piazzale di fronte agli Uffici del Consorzio, nel Corpo Centrale dell'Agglomerato;
- \* Edificio situato nella darsena ubicata nella parte terminale del canale industriale del Porto, nel Corpo Centrale dell'Agglomerato, in territorio del Comune di Santa Giusta, suddiviso in cinque unità immobiliari (10), indipendenti fra loro, con tre locali ad uso autorimessa, in uso agli Enti di Stato a servizio dei rispettivi distaccamenti forniti di mezzi marittimi, quali Capitaneria di Porto, Corpo Forestale e di V.A., Carabinieri. Polizia di Stato. Nei pressi di detto edificio è ubicato un Fabbricato (11) contenente l'impianto antincendio a servizio della darsena;
- \* N° 2 appartamenti uso ufficio siti al 2° e 3° piano del condominio SAIA ubicato in Oristano, Via Carducci n° 21. L'appartamento al 3° piano è attualmente inutilizzato; quello al 2° piano è concesso in comodato alla Soc. Cons. a r.l. "Patto Territoriale Oristano". Nel medesimo condominio, nel locale garage, il Consorzio ha la proprietà di n° 2 cantine e n° 8 posti auto;

### **Immobili Uso Produttivo**

Il Consorzio ha la proprietà di numerosi capannoni, ubicati nel Corpo Nord e nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale, che vengono assegnati in locazione per lo svolgimento di attività produttiva/deposito:

Nel Corpo Nord il Consorzio ha la proprietà di:

- \* n° 1 capannone della superficie di mq 2.000 nella via Stoccolma;
- \* n° 1 capannone della superficie di mq 5.000 nella via Atene;
- \* n° 3 capannoni della superficie di mq 1.000 ciascuno nella via Amsterdam;
- \* Fabbricato ubicato nella via Parigi contenente: n° 1 unità immobiliare di mq 1.200 di superficie complessiva circa su due livelli, n° 1 unità immobiliari di mq 600 di superficie, n° 6 unità immobiliari di mq 300 di superficie ciascuna.
- \* n° 1 capannone della superficie di mq 309 ubicato nella via Helsinki;
- \* n. 1 capannone della superficie di circa mq 2.300 ubicato lungo la Via Parigi;
- \* n. 1 capannone della superficie di mq 1.118 nella Via Parigi;
- \* n. 1 Capannone della superficie di mq 1.000 nella via Amsterdam.

Nel Corpo Centrale il Consorzio ha la proprietà di:

- \* n° 5 capannoni di mq 2.000 di superficie ciascuno ubicati lungo la via Marongiu;
- \* n° 1 capannone al rustico "ex Co.Sa.Cer." della superficie di mq 1.650 circa ubicato nella via Carloforte;
- \* Impianto di stoccaggio del carbone ubicato nella via Sant'Antioco;
- \* n° 1 compendio immobiliare composto da diversi capannoni e fabbricati su un lotto di terreno di mq 28.000 circa "ex BOFOR", ubicato nella via Ercole Cellino;
- \* n° 1 capannone della superficie di mq 4.000 circa "ex Costruzioni Nautiche", ubicato nella via Tavolara;
- \* n° 1 capannone al rustico della superficie di mq 4.000 circa "ex Gest Park" ubicato nella via Tavolara;
- \* n° 1 capannone in corso di costruzione "ex Mario de Rossi Editore" ubicato nella via Tavolara.

## **CLAUSOLA ANTICORRUZIONE**

I concorrenti e l'aggiudicataria sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo i concorrenti si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

I concorrenti e l'Agenzia aggiudicataria si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 del C.C., al pagamento di una penale a favore dell'Ente pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente comma, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento gara, la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
  - a) artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629

- (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- b) art. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
  - c) art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), 322 (istigazione corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
  - d) art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare al competente organo dell'Ente - il R.P.C. - ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti dell'Ente stesso, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.;
  - omesso di comunicare immediatamente all'Ente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti dell'Agenzia nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.